Civile Ord. Sez. 5 Num. 25674 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 22/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24270/2024 R.G. proposto da:

Consorzio Di Bonifica 6 Enna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa Micieli

-ricorrente-

contro

Assennato Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Capra

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5253/2024 depositata il 05/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1.Oggetto di controversia è l'avviso di pagamento indicato in atti con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, chiedeva ad Angelo Assennato il pagamento di € 462,67, a titolo di contributi consortili per gli anni 2019 e 2020. 2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riteneva preclusiva di una pronuncia sull'appello la circostanza che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esistesse più, in quanto, ai sensi dell'art. 13 legge regionale n. 5/2014, era "stato accorpato, assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, e a seguito della suddetta unificazione operata dal legislatore siciliano l'unico soggetto giuridicamente esistente" era quest'ultimo, il quale aveva conferito "mandato senza rappresentanza" per la riscossione dei contributi consortili a un soggetto non più esistente. Occorreva quindi chiarire, una volta accertato che i vecchi Consorzi erano stati aboliti, se i neo-istituiti Consorzi potessero oppure no "delegare" la riscossione dei contributi a essi dovuti ai precedenti (locali) Consorzi di bonifica" atteso che che il provvedimento impugnato era stato emesso dal Consorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di "mandatario senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale.

Dopo aver ricostruito il contesto giuridico-normativo, il giudice di merito aveva ritenuto la delega fosse illegittima atteso che l'ente al quale era stata conferita non era più esistente.

Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a cinque censure. Resiste con controricorso Angelo Assennato.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, è stato sollevato il tema dell'inammissibilità del ricorso per tardività dell'appello.

Detta questione, da esaminarsi prioritariamente, risulta fondata e rende superflua l'elencazione delle censure formulate dal ricorrente.

2. Dai fatti di causa e, in particolare, dal deposito in seno al giudizio d'appello della sentenza di primo grado con la prova dell'avvenuta notifica perfezionatasi, *brevi manu,* in data 18.10.2022, direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna (notifica valida e prevalente nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso il difensore si veda da ultimo Cass. n. 34072 del 2025), emerge la tardività dell'impugnazione incardinata dal predetto consorzio perché notificata, a mezzo pec, in data 17.02.2023, ossia quando era già decorso il termine breve per impugnare (Cassazione Sez. T, n. 2303/2023; Cass. Sez. U, n. 21884/2022).

3. Va osservato che le S.U., con la sentenza n. 24172/2025, hanno affermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Si tratta in particolare di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti "fondanti" la struttura e il funzionamento del processo. Essi possono derivare dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto di *potestas iudicandi* in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale (Cass., S.U., n. 26019/2008). Quanto alla prima categoria di violazioni, che si traducono in una definitiva menomazione del contraddittorio, esse producono un pregiudizio in *re ipsa* nei confronti della parte che le subisca. Quest'ultima, pertanto, è esentata dall'onere di dimostrare che il proprio diritto al contraddittorio sia stato effettivamente vulnerato. Il contraddittorio si presume irrimediabilmente compromesso quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinano la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzio necessario (Cass. n. 23628/2006; Cass. n. 14820/2007; Cass. n. 7040/2020; Cass. n. 10641/2023; Cass. n. 10361/2022; Cass. n. 3134/2024). Quanto alla seconda categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di *potestas iudicandi*, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull'art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l'omissione si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di *legitimatio ad causam* (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell'azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il *ne bis in idem*: l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l'inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l'art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attengono al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (S.U. n. 24172/2025).

3.1. Il rilievo della tardività dell'appello rientra tra le questioni fondanti indicate alla lett. e) e per quanto innanzi argomentato, non richiede la preventiva attivazione del contraddittorio né dipende dall'iniziativa della parte ma è rilevabile *ex officio*.

3.2. Non rileva, inoltre, quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autentica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art. 3 del d.l. n. 40 del 2010 (conv. in legge n. 73 del 2010), di «copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio». Questa Corte infatti ha chiarito, e ribadito, che tale formalità non è necessaria ai fini del decorso del termine breve per impugnare (Cass. n. 21389/2012; da ultimo Cass. n. 19132/2026 che ha superato il precedente indirizzo di cui a Cass. n. 27758/2025). Va, invero, osservato che il citato art. 38, rubricato «richiesta di copie e notificazione della sentenza», non è inserito tra le norme sui termini di impugnazione, i quali sono compiutamente disciplinati dall’art. 51 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue il rigetto del ricorso, stante l’acclarata tardività dell’appello.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale